

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.429 c.p.c. come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 pubblicata su Gazzetta Ufficiale N. 195 del 21 Agosto 2008

nella causa 1028 /2012 RG

tra

[redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
EMILIA presso lo studio dell'A [redacted]

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (ora MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI), in persona del Ministro in carica,

- CONVENUTO CONTUMACE-

in punto a: erogazione dell'indennizzo da epatite per trasfusione.

FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente [redacted] convenuto in giudizio il Ministero della Salute per sentire accogliere le conclusioni di cui agli atti, chiedendo in particolare il riconoscimento delle prestazioni previste dalla L.2010/92, nonché la rivalutazione monetaria sull'i.i.s. di cui all'art.2 comma 2 L.2010/92, e gli interessi legali.

Affermava [redacted] avere contratto l'epatite C a seguito di trasfusioni di sangue infetto praticate nel 1978 a seguito di ricovero ospedaliero a causa di incidente di moto; nel 2006 era



formulata diagnosi di HCV RNA positivo. In data inizio 2011 si evidenziò una fibrosi epatica, e da quella data la patologia è divenuta irreversibile; il successivo 19/5/2011 il ricorrente presentava domanda di indennizzo ex L. 210/92, che, nonostante il riconosciuto nesso causale tra le trasfusioni e l'infermità, veniva rigettata in quanto intempestiva.

Da qui il presente ricorso.

Dopo la regolare notifica del ricorso e del decreto il Ministero della Salute non si costituiva, e ne veniva dichiarata la contumacia.

Veniva ammessa CTU medico-legale e nominato perito il dr.Sergio Busani.

All'udienza del 22 aprile 2015, all'esito del deposito della CTU, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone lettura contestuale.

La domanda attrice è fondata e come tale va accolta.

Il CTU dr.Busani in ordine al requisito medico legale, ha concluso nel senso: *“il danno epatico riscontrato al sig. Aldovrandi Albertino è di gravità tale da essere ascrivibile alla 8° categoria della tabella A del DPR 834/1981.*

Il danno causato al s. [REDACTED] da considerarsi irreversibile dall'aprile 2011”

A questo punto, attesa la piena ascrivibilità della malattia alla tabella A 8va categoria, va pienamente accertato il diritto del ricorrente ad ottenere gli emolumenti previsti dalla legge per i pazienti affetti dalle patologie di cui è causa.

Si deve osservare, in ordine alla pretesa 'intempestività' rilevata in sede amministrativa dalla Commissione Medica, e che ha motivato il rigetto della stessa, che il Ministero, non costituendosi nel presente giudizio, non ha sollevato alcuna eccezione in merito alla decadenza ovvero prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente (istituti che potrebbero essere assimilati alla 'intempestività' dedotta in sede amministrativa); e dette eccezioni, anche a norma dell'art.2969 cod.civ., non sono rilevabili d'ufficio.

Ma in ogni caso, la domanda presentata dal ricorrente il 19/5/2011 non appare affetta da decadenza, atteso che il termine triennale per presentare la domanda di indennizzo ex L.210/1992 decorre da quando il soggetto ha piena consapevolezza della irreversibilità del danno epatico del quale è affetto (in tal senso il testo della norma, e l'interpretazione costante datane dalla SC cfr. Sez. L, *Sentenza n. 1635 del 03/02/2012*: “ In tema di indennizzo in favore di soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionale, l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede



un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare - in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834. Ne consegue che, ove il soggetto, affetto da contagio HCU e dunque portatore di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica, non presenti, in ragione dello stato di quiescenza della malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, senza incidenza sulla capacità di produzione reddituale, non spetta alcun indennizzo in quanto l'infermità non rientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A").

Infine, per quanto riguarda interessi e rivalutazione sui ratei pregressi dell'indennizzo, si richiama la propria ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che fa seguito alla decisione della Corte Costituzionale che con sentenza n. 293/11 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 L. 78/2010 che interpretava la L. 210 in senso contrario alla rivalutazione dell'I.I.S. Il *dies a quo* della decorrenza degli interessi deve essere individuato, al pari di quanto avviene per le altre prestazioni di carattere previdenziale e/o assistenziale, nel 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, alla luce di quanto argomentato da Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1991, ex artt. 47, comma 4, d.P.R. 639/1970 e 7 legge 533/1973, in relazione all'art. 1219, comma 2, n. 2) c.c.).

Le spese del presente giudizio seguono l'integrale soccombenza del Ministero; ed anche le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico esclusivo di quest'ultimo.

PQM

- Accoglie il ricorso, e pertanto accerta il diritto di [REDACTED] erogazione di tutte le prestazioni previste ex L. 210/92, e di conseguenza condanna il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente tali emolumenti, ed i ratei arretrati degli stessi, dal 1° giorno successivo a quello della domanda amministrativa in avanti; e su tali ratei a corrispondere gli interessi legali calcolati a far data dal 121mo giorno dalla domanda stessa, e la rivalutazione monetaria, anche calcolata sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2, comma secondo, L. 210/92;
- Condanna il Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.300,00 oltre ad IVA e CPA che distrae in favore del procuratore antistatario; e pone definitivamente a carico del Ministero le spese di CTU come liquidate.
- Provvisoria esecuzione.

Reggio Emilia, li 22 aprile 2015

Il giudice del Lavoro

Dr.ssa Elena Vezzosi



Sentenza n. 126/2015 pubbl. il 22/04/2015
RG n. 809/2014

Firmato Da: VEZZOSI ELENA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3b67

